

**CONSIGLIO D'EUROPA. XIX RAPPORTO CARTA SOCIALE EUROPEA RIVISTA.  
RECLAMO COLLETTIVO N. 102-2013 – Associazione Nazionale dei Giudici di Pace  
(ANGdP) v. Italy**

In riscontro alle richieste avanzate dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) nelle conclusioni del 2018 in merito alle tutele riconosciute ai giudici onorari di pace – ad integrazione di quanto già rappresentato nel rapporto semplificato del 2017 – si espone quanto segue.

**TUTELA DELLA MALATTIA**

Si fa presente, in via preliminare – come già precisato nel Rapporto semplificato 2017 – che ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici di pace (fatta eccezione per quelli che sono iscritti agli albi forensi) sono iscritti alla Gestione Separata istituita presso l'Inps e che, per il versamento del contributo, si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi (art. 25 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 116).

Sulla base di tale presupposto, le tutele previdenziali riconosciute ai giudici di pace in caso di malattia sono le stesse previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla citata Gestione separata, ovvero:

- indennità di degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, legge n. 488/1999 e decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12.01.2001), in caso di ricovero presso Struttura sanitaria;
- indennità di malattia (art. 1, comma 788, legge n. 296/2006), per eventi morbosi di durata non inferiore a quattro giorni.
- indennità di malattia (art. 8, comma 10, legge n. 81/2017), per i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%.

Le suddette indennità possono essere erogate ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che non siano titolari di pensione, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e siano tenuti pertanto a versare, rispetto all'aliquota contributiva prevista, la maggiorazione dello 0,72% per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.

E' richiesto un requisito contributivo minimo (nei 12 mesi che precedono la data di inizio del ricovero devono risultare accreditati almeno 3 mesi della contribuzione dovuta alla gestione separata con aliquota contributiva piena) e un requisito reddituale massimo (nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno).

Le indennità sono differenziate in rapporto ai mesi di contribuzione versata e variano a seconda che si tratti di degenza o di malattia.

In caso di degenza ospedaliera, l'indennità giornaliera risulta pari alle seguenti percentuali, calcolate annualmente sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della legge n.335/1995, valido per l'anno di inizio della degenza:

- all'8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione;

- al 12% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
- al 16% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.

L'indennità è erogata per tutte le giornate di ricovero, per un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

In caso di malattia, la misura della prestazione è pari al 50% di quanto previsto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, quindi, prendendo sempre come riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della legge n.335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia:

- al 4% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione;
- al 6% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
- all' 8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.

L'evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

La prestazione della malattia di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017 è riconosciuta ai lavoratori all'esito della valutazione degli uffici medico legali di competenza, sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore, e segue le medesime regole della degenza ospedaliera.

## **TUTELE DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'**

Anche per quanto concerne la tutela della maternità, ai Giudici di Pace che non siano iscritti agli albi forensi sono riconosciute le medesime tutele previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art.2, comma 24, della legge 335/1995:

### **MATERNITA'**

In caso di **maternità**, le lavoratrici hanno diritto ad una indennità pari all'80% del Reddito medio Giornaliero (R.M.G.), pari ad 1/365 del reddito (utile ai fini contributivi) percepito nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, purché non superiore al massimale previsto.

L'indennità è corrisposta dall'INPS solo se nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile risultano versate almeno 3 mensilità di contribuzione, con l'aliquota maggiorata dello 0,72%.

L'indennità è riconosciuta per i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi al parto, oppure, in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, per un periodo di 5 mesi dall'ingresso del bambino in famiglia o in Italia (in caso di adozione internazionale).

In caso di flessibilità, l'indennità è riconosciuta per 1 mese prima della data presunta del parto e per i 4 mesi successivi al parto.

In caso di gravidenza a rischio l'ASL può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro, per uno o più periodi, fino all'inizio del congedo di maternità. In caso di mansioni gravose o pregiudizievoli in relazione allo stato della gravidanza l'Ispettorato Territoriale del Lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro a partire dai 3 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino a sette mesi dopo il parto.

In caso di parto prematuro (avvenuto, cioè, prima dell'inizio del congedo di maternità) è indennizzato il periodo di cinque mesi di congedo di maternità (calcolato sulla base della data presunta del parto) e, in aggiunta, tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e l'inizio del suddetto periodo di maternità.

In caso di ricovero ospedaliero del neonato, è possibile sospendere e rinviare il periodo di congedo di maternità (o la parte residua), riprendendo quindi l'attività lavorativa.

## **PATERNITA'**

I lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS hanno diritto al **congedo di paternità** nei soli casi di morte, grave infermità, abbandono o affidamento esclusivo del minore al padre. Il periodo di paternità decorre dal verificarsi di uno dei predetti eventi e per il periodo residuo di maternità che sarebbe spettato alla lavoratrice madre oppure per i tre mesi successivi al parto.

Per quanto concerne il requisito contributivo necessario per il diritto alla prestazione e la misura dell'indennità di paternità, si applicano al padre le stesse condizioni previste per la lavoratrice madre, illustrate sopra nel paragrafo relativo alla maternità.

## **CONGEDO PARENTALE**

Per ciascun figlio nato o adottato spetta un'indennità per **congedo parentale** per un periodo massimo (continuativo o frazionato) di sei mesi, entro i sei anni di vita del bambino. I periodi di congedo parentale di entrambi i genitori, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare il limite di sei mesi.

In caso di adozione e affidamento preadottivo, sia nazionale che internazionale, l'indennità di congedo parentale è riconosciuta per massimo sei mesi, entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito nei 12 mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.

Per richiedere il congedo parentale occorrono i seguenti requisiti:

- iscrizione alla Gestione Separata INPS e non essere contemporaneamente percettori di pensione o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
- almeno tre mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata dello 0,72% nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall'ingresso in famiglia del minore – sussistenza di almeno tre mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità;
- effettiva astensione dall'attività lavorativa.

## **ALTRE MISURE**

In mancanza dei requisiti contributivi richiesti per l'indennità di maternità degli iscritti alla Gestione separata, i Giudici di Pace possono ricorrere alle seguenti tutele di maternità, alternative tra loro:

**A) Assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui (cd Assegno di maternità dello Stato).** I requisiti generali richiesti per il diritto all'assegno sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

- se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia, in caso di adozione nazionale o affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
- se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino (in caso di adozione o affidamento) non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i 9 mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, sono necessari tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei confronti del padre, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva – in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria – al momento della domanda sono necessari: il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell'assegno. In quest'ultimo caso non sono richiesti i requisiti dei tre mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali e per l'anno 2019 è pari, nella misura intera, ad euro 2.132,39.

**B) Assegno di maternità di base (cd Assegno di maternità dei Comuni)**, prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS.

Hanno diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, i cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La domanda va presentata al comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne che si abbia diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali e per l'anno 2019 è pari a 346,39 euro mensili per complessivi 1.731,95 euro.

Alla luce della disamina svolta delle misure accordate dall'ordinamento italiano in caso di malattia e maternità ai Giudici onorari di Pace – i quali, pertanto, non sono privi di tutela giuridica – si ritiene opportuno evidenziare che, ad una prima lettura, potrebbero apparire discriminatori i commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 116/2017 nella parte in cui prevedono che, in caso di malattia, infortunio e gravidanza/maternità, l'incarico è sospeso senza diritto all'indennità. Tuttavia, il successivo terzo comma dispone che “ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335” e, come tali, beneficiano delle tutele previste per gli eventi di malattia e maternità per tutti gli iscritti alla GS.

Non si rinviene, pertanto, alcuna discriminazione né disparità di trattamento dei giudici di pace rispetto agli altri iscritti alla Gestione separata.

Anche il differente trattamento economico e le diverse tutele riconosciuti ai giudici ordinari rispetto ai giudici onorari di pace non rappresentano, in verità, una discriminazione tra le due categorie di giudici, ma rispecchiano le differenze che, in generale, esistono in tutti i settori di attività tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.

Dette differenze – come già ampiamente argomentato nel precedente Rapporto semplificato del 2017 – sono proporzionate e giustificate dalla diversità dei rapporti di lavoro in questione (a tempo pieno ed esclusivo per i giudici ordinari; a tempo parziale e senza obbligo di esclusività per i giudici di pace), anche tenendo conto delle modalità di accesso alle relative posizioni (concorso pubblico per esami per il magistrato ordinario, selezione per soli titoli per i giudici di pace).